



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

Codice Ente 10007

DELIBERAZIONE N. 16 del 27/05/2008

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI.


L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 20.30, in Almenno San Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	TAGLIABUE ing. Gianantonio	SI		10	TIRONI dott.ssa Nadia	SI	
2	NATALI ing. Francesco	SI		11	ARRIGONI Ermanno	SI	
3	SANA geom. Claudio		SI	12	ROCCA Fabrizio	SI	
4	FRIGENI Arch. Alessandro	SI		13	ROTA Francesco	SI	
5	ROTA Luigi	SI		14	FACCINI Giuditta	SI	
6	SALVI dott. Adriano		SI	15	ROTA Matteo	SI	
7	PALAZZI geom. Bruno	SI		16	LOCATELLI Arnaldo	SI	
8	RODA Luciano	SI		17	NATALI Giacomo	SI	
9	TIRONI Alfredo		SI				
		PRESENTI: 14				ASSENTI: 3	

Partecipa Il Segretario Comunale **Oliva dr. Pietro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **Tagliabue Ing. Gianantonio**, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si allontana dall'aula il consigliere Salvi Adriano.

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 42 del 27.09.2002, esecutiva, si approvava il regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, in ottemperanza alla normativa scaturente dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dava facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate - anche tributarie - per la parte non riservata alla legge dello Stato;

CONSIDERATO che dal 2002 ad oggi il quadro normativo di riferimento ha subito notevoli modifiche ad opera delle leggi finanziarie, rendendosi opportuno procedere a dotarsi di un nuovo regolamento in linea con le attuali disposizioni di legge;

VISTO il nuovo Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate - contenente anche gli istituti deflativi e dell'autotutela in conformità alla Legge 27.07.2000 n. 212 - nel testo composto da nr. 24 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SENTITI i consiglieri intervenuti nella discussione;

VISTO il D.M. 20.03.2008 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 75 del 29.03.2008, che ha prorogato al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2008;

FATTO presente che, in forza dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modifiche, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO dover approvare il testo del nuovo regolamento, così come proposto dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria/Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza dell'organo deliberante;

VISTO il vigente Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. 5 (i consiglieri del Gruppo Lega Nord - Lega Lombarda), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Abrogare il vigente Regolamento Generale delle Entrate, dell'Autotutela e degli altri Istituti deflativi, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 27/09/2002 , per i motivi di cui in premessa.
2. Approvare il nuovo Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate - contenente anche gli istituti deflativi e dell'autotutela in conformità alla Legge 27.07.2000 n. 212 - nel testo composto da nr. 24 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che il presente regolamento, espletate le formalità di pubblicazione, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.
4. Disporre che copia conforme all'originale della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero delle Finanze, ai sensi della circolare nr 241 del 29/12/2000 del Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - e venga pubblicato il relativo avviso sulla gazzetta Ufficiale, a cura del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria/Tributi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI.

SETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA/TRIBUTI


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Almenno San Bartolomeo, li 20 MAG. 2008



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA/TRIBUTI
Coviello Dr. Domenico



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Settore Tributi



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI ~~96~~ N. 16 DEL 27.05.2008
C.C.
COMPOSTO DA N. 6 ...FOGLI
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIABUE F.TO PIETRO OLIVA
GIANANTONIO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. del

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art. 2 - Definizione delle entrate**
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate**
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate**
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate nel caso di gestione diretta**

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo**
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**
- Art. 10 - Diritto di interpello**
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi**

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Contenzioso e tutela giudiziaria**
- Art. 14 - Autotutela**

- Art. 15 - Accertamento con adesione**

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria**
- Art. 17 - Rimborsi e compensazioni**
- Art. 18 - Disciplina dei rimborsi in materia di somme iscritte a ruolo risultate indebite**
- Art. 19 - Forme di riscossione coattiva**
- Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**
- Art. 21 - Sospensione o differimento dei versamenti**

- Art. 22 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali**

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Norme finali**
- Art. 24 - Entrata in vigore**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel

precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.

3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art.10

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto del Contribuente L.212/2000

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata

con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7.. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

8 Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

9.. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

9. Le spese di notifica i sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 12 **Sanzioni e Interessi**

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. . La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 **Contenzioso e tutela giudiziaria**

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 14 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato

luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 15 **Accertamento con adesione**

- 1- Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 8 del 03/03/1999;
- 2- Il presente istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento;
- 3- Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 **Forme di riscossione volontaria**

- 1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
- 2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
- 3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 17 **Rimborsi e compensazioni**

- 1.. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- 2. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed

annota contabilmente la compensazione;

3. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

Art. 18

Disciplina dei rimborsi in materia di somme iscritte a ruolo risultate indebite

1. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, risultino successivamente indebite, il responsabile dell'entrata, anche tramite l'elaborazione di flussi informatici, incarica l'agente della riscossione all'effettuazione del rimborso. L'agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale. L'agente della riscossione è comunque tenuto, nel termine suddetto, a verificare tutte le posizioni iscritte a ruolo a carico del contribuente effettuando preventivamente eventuali compensazioni tra le entrate di competenza dell'ente con il credito emerso, ovvero richiedendo apposita sottoscrizione della autorizzazione alla compensazione in caso di tributi diversi da quelli di competenza dell'ente.

2. Per la somma eventualmente residua, l'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

- a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
- b) entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese;

3. Il responsabile dell'entrata, con apposito provvedimento, provvede alla restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

4. Per quanto non disciplinato trova applicazione l'articolo 26 del Dlgs 13 aprile 1999, nr 112.

Art.19

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione del responsabile dell'entrata, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare

risulta non superiore di 12,00 € .

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 22

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 19 del DPR 602 del 1973, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 50.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese .
 - 4bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.
2. Ai sensi del Dlgs 26/2/1999 nr 46 art.26, così come modificato dal comma 2 ter art 36 L. 31/08, le modalità di rateizzazione, con il passaggio di competenze all'Agente della riscossione è applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo delle Amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dalle Autorità amministrative indipendenti, dagli Enti pubblici previdenziali nonché dagli Enti locali, salva diversa determinazione dell'ente creditore. Tale determinazione deve essere trasmessa all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente e produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'agente della riscossione .

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
5. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

/

